

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>5157 R</b>	27 novembre 2001	ISTITUZIONI
Concerne		

## **della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sulle iniziative parlamentari**

- ◆ **3 aprile 2000 presentata nella forma generica da Silvano Bergonzoli riguardante la verifica e la modifica di alcuni articoli della legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP)**
- ◆ **26 giugno 2000 presentata nella forma generica da Dario Ghisletta riguardante la modifica dell'art. 60 della legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP)**

**(v. messaggio 11 settembre 2001)**

Conformemente al mandato ricevuto, in applicazione dell'art. 51 cpv. 2 lett. a) della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, vi sottoponiamo il progetto di legge previsto dalle due iniziative generiche menzionate a margine.

Il progetto prevede una modifica all'art. 60 cpv. 4 della legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), per evitare gli abusi che potrebbero risultare dalla facoltà accordata ad un candidato di una lista di essere contemporaneamente firmatario di un'altra lista per lo stesso potere.

Avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 51 cpv. 4 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, il Governo con rapporto 11 settembre 2001 ha condiviso tale modifica.

Inoltre, la Commissione ha ritenuto indispensabile stabilire nella legge anche quali sono le conseguenze per chi si presenta come candidato e firmatario di un'altra lista, giungendo alla conclusione che il nominativo della persona sia stralciato sia dalle liste ove figura come candidato sia da quelle dove risulta proponente, con conseguente modifica redazionale dell'art. 60 cpv. 5 LEDP.

Vi invitiamo quindi ad approvare le modifiche di legge come al progetto accluso.

Per la Commissione speciale:

Filippo Gianoni, relatore  
Bergonzoli S. - Bertoli - Bonoli - Buzzi -  
Canonica G. - Colombo - Ghisletta D. -  
Jelmini - Menghetti - Merlini - Moccetti -  
Pantani - Pestoni

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 3 aprile 2000 presentata nella forma generica da Silvano Bergonzoli per la verifica e la modifica di alcuni articoli della legge sull'esercizio dei diritti politici;
- vista l'iniziativa parlamentare 26 giugno 2000 presentata nella forma generica da Dario Ghisletta e confirmatari per la modifica dell'art. 60 della legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) del 7 ottobre 1998;
- visto il messaggio 11 settembre 2001 no. 5157 del Consiglio di Stato;
- visto rapporto 27 novembre 2001 no. 5157 R della Commissione speciale costituzione e diritti politici,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

#### **Art. 60 cpv. 4 e 5**

#### **Candidature**

<sup>4</sup>I candidati non possono firmare la proposta sulla quale essi sono designati, né quelle di altre liste per lo stesso potere.

<sup>5</sup>Se un candidato è designato su due o più proposte alle quali ha dato la sua adesione o figura quale candidato su una lista e risulta contemporaneamente firmatario di un'altra, la candidatura rispettivamente la proposta sono stralciate da tutte le liste.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.